



N° PAP-01640-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/07/2026 al 06/08/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI FERRAIOLI

Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI E
POLITICHE GIOVANILI**

DETERMINAZIONE RCG N° 864/2026 DEL 21/07/2026

N° DetSet 185/2026 del 16/07/2026

Responsabile U.O.C. : ROSARIA VIOLANTE

Istruttore proponente: ANNALIVIA TEDESCO

**OGGETTO: Procedimento innanzi alla Corte di Cassazione RG n. 4554/2024,
ordinanza n. 32180/2025 - Determina di liquidazione in favore dell'avv. Elvira
Mirra per compensi professionali**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 864/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Oggetto: Procedimento innanzi alla Corte di Cassazione RG n. 4554/2024, ordinanza n. 32180/2025 - Determina di liquidazione in favore dell'avv. Elvira Mirra per compensi professionali

**LA RESPONSABILE UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI
SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI**

Nella qualità di incaricata ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del Decreto Sindacale prot. n. 37769/2025, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 08.05.2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7/04/2026 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025, pubblicata in data 10/12/2025 e resa nel giudizio R.G. n. 4554/2024, relativamente alle somme liquidate in favore dei Sigg.ri Giovanni Vaccaro, Giuseppina Parlato, Eva Vaccaro, Trofimenia Vaccaro, Piera Vaccaro, Renato Calabrese, Michele Calabrese, Eva Pepe, Salvatore Pepe, Alfonso Pepe, Lucia Pepe;
- In particolare, l'ordinanza n. 32180/2025 sopra richiamata ha condannato il Comune di Angri alla refusione in favore di ciascun controricorrente della somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi ed oltre il 15% per rimborso delle spese generali oltre accessori di legge, condannando altresì parte ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente dell'ulteriore somma di euro 8.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, la Corte di Cassazione ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
- Con comunicazioni prot. n. 13232/2026, n. 13234/2026 e n. 13235/2026 del 24/04/2026, il Comune di Angri ha richiesto ai difensori dei controricorrenti sopra indicati la trasmissione dei dati anagrafici, fiscali e delle coordinate di pagamento dei rispettivi assistiti, al fine di procedere alla liquidazione delle somme loro spettanti;

Premesso, altresì, che:

- Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 19624/2026 del 19/06/2026, l'Avv. Elvira Mirra, nella qualità di difensore del controricorrente Sig. Giovanni Vaccaro, ha comunicato l'intervenuta cessione pro soluto, in proprio favore, del credito spettante al proprio assistito a titolo di spese legali;
- In forza del predetto atto di cessione, allegato al presente provvedimento, l'Avv. Elvira Mirra ha dunque acquistato, ai sensi degli artt. 1260 e seguenti c.c., il credito spettante al Sig. Giovanni Vaccaro nei confronti del Comune di Angri limitatamente alle somme liquidate a titolo di spese legali con ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025, pubblicata in data 10/12/2025 e resa nel giudizio R.G. n. 4554/2024;

Precisato che:

- A seguito della notificazione dell'atto di cessione del credito, il Comune di Angri, mediante il pagamento delle spese legali e dei relativi accessori di legge in favore dell'Avv. Elvira Mirra, è liberato dall'obbligazione nei confronti del cedente Sig. Giovanni Vaccaro relativamente a tale credito, permanendo in capo a quest'ultimo esclusivamente il diverso credito nei confronti dell'Ente, pari ad euro 8.000,00, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come liquidato dalla citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025;

Considerato che:

- Con comunicazione acquisita al prot. n. 19909/2026 del 23/06/2026, l'Avv. Elvira Mirra ha comunicato le proprie generalità anagrafiche e fiscali, indicando altresì le coordinate bancarie sulle quali accreditare le somme oggetto della cessione del credito;

Vista:

- La fattura n. FPA 1/26 del 07/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 21622/2026 del 07/07/2026, allegata al presente provvedimento, dell'importo complessivo di euro 9.768,00, emessa dall'Avv. Elvira Mirra per i compensi professionali liquidati con ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025, pubblicata in data 10/12/2025 e resa nel giudizio R.G. n. 4554/2024, originariamente riconosciuti in favore del Sig. Giovanni Vaccaro e successivamente ceduti all'Avv. Elvira Mirra in forza dell'atto di cessione pro soluto del relativo credito;

Ritenuto, pertanto:

- Ai sensi dell'art. 184 del TUEL, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 9.768,00, come da fattura n. FPA 1/26 del 07/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21622/2026 del 07/07/2026;
- Che la spesa di cui sopra trova copertura sul capitolo n. 01.11.1.03.0370 del Bilancio 2026/2028, e.f. 2026, Impegno n. 62607/2026;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il Regolamento Avvocatura Civica;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento dei controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore dell'Avv. Elvira Mirra, quale cessionaria pro soluto del credito vantato dal Sig. Giovanni Vaccaro, la somma complessiva di euro 9.768,00, di cui euro 8.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge (CPA 4%), come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025 e giusta fattura n. FPA 1/26 del 07/07/2026;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo n. 01.11.1.03.0370 del Bilancio 2026/2028, e.f. 2026, Impegno n. 62607/2026, assunto con Determinazione Dirigenziale RCG n. 795/2026 del 02/07/2026;

Di disporre, pertanto, il versamento della somma di € 9.768,00 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Elvira Mirra, mediante accredito sul seguente conto corrente: IT02K0538576090CC1540000730 – Banca Popolare di Puglia e Basilicata;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile U.O.C. Servizi Finanziari, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Di disporre la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Provvedimenti dei dirigenti.

Documento di consultazione



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

GUIDO MERCOLINO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere
LUCIANO VAROTTI	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliera Rel.
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

OCCUPAZIONE
USURPATIVA
Procura ricorso
cassazione

Ud.24/09/2025 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4554/2024 R.G. proposto da:

COMUNE DI ANGRI, rappresentato e difeso dall'Avvocato SINI-
SCALCHI DOMENICANTONIO (SNSDNC67L12F912W) con domicilio
digitale d.siniscalchi@avvocatinocera-pec.it;

-ricorrente-

contro

VACCARO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avvocata MIRRA
ELVIRA (MRRLVR68H59B492P) e dall'Avvocato IOELE LORENZO
(LIOLNZ55E23C361A) con domicilio digitale avv.ioele55@pec.giuf-
frè.it;

-controricorrente-

nonché contro

VACCARO EVA, PARLATO GIUSEPPINA, VACCARO TROFIMENA,
VACCARO PIERA, CALABRESE RENATO, CALABRESE MICHELE, rap-
presentati e difesi dall'Avvocato BONELLI ENRICO (BNLNRC51P06
G849S) unitamente all'Avvocato Gianfranco Toscano con domicilio
digitale enricobonelli@avvocatinapoli.legalmail.it;

-controricorrenti-

nonché contro

PEPE EVA, PEPE SALVATORE, PEPE ALFONSO, PEPE LUCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocato FIORAVANTE FAUSTO e dall'avvocato MANDARINO GIUSEPPE (MNDGPP56E31F912V) con domicilio digitale g.mandarino@avvocatinocera-pec.it;

-controricorrenti-

nonché contro

DE FALCO MARIA, VACCARO PATRIZIA, DE FALCO TOBIA, VACCARO DANILA, VACCARO FRANCESCA PIA, VACCARO ROBERTA, SANTORELLI MARIA ROSARIA, VACCARO EVA, VACCARO SALVATORE, VACCARO ALESSIA, DE VIVO BONAVENTURA, VACCARO IMMACOLATA, PARLATO IMMACOLATA, VACCARO GIOVANNA, VACCARO EVA, SESSA LUISA, D'AVANZO NICOLA;

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1373/2023 depositata il 24/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Comune di Angri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24.11.2023, con cui la Corte di appello di Salerno, pronunciando in seguito a rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5916/2016, lo ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori e dei convenuti *ad adiuvandum*, della somma di € 1.000.543,03 (€ 222.404,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come calcolati dal CTU) e lo ha dichiarato tenuto in favore degli attori e dei convenuti *ad adiuvandum* al pagamento, a titolo di indennità di occupazione legittima per gli anni 1987 e 1988, della complessiva somma di € 9.474,92, da maggiorare degli interessi al tasso legale dal 31.3.

1988 sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti territorialmente competente, con aggravio di spese.

2. Si sono costituiti separatamente i controricorrenti Vaccaro Giovanni, nonché Vaccaro Eva, Parlato Giuseppina, Vaccaro Trofimenia, Vaccaro Piera, Calabrese Renato, Calabrese Michele, nonché Pepe Eva, Pepe Salvatore, Pepe Alfonso, Pepe Lucia.

3. I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancanza di valida procura speciale per il ricorso per cassazione ex art. 365 cod. proc. civ.

4. Il Consigliere delegato ha formulato la seguente proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:

«In effetti la procura, indicata in ricorso come *“mandato su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod.proc.civ. da intendersi come mandato in calce al presente atto”*, recita testualmente:

“MANDATO – Avv. Domenico Siniscalchi, cod. fisc. SNDDNC 67L12F912W, Vogliate rappresentare e difendere il Comune di Angri, in persona del Sindaco/legale rappresentante p.t., cod. fisc. 00555190651, nell'azione giudiziaria volta alla sospensione della provvisoria esecuzione degli effetti della sentenza della Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, n. 1373/2023 pubblicata il 24.11.2023, resa nell'ambito n. 981/2016 (come da delibera di G.M. di Angri n. 219 del 19.12.2023 di affidamento incarico) con ogni ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare in causa terzi anche in garanzia, resistere alle opposizioni di cui agli artt. 615-617, 619-645 cod. proc. civ., proporre appello, presentare atto di precetto e ricorso per decreto monitorio, procedere esecutivamente e nella fase di pignoramento e tutto quant'altro possa occorrere, con espressa e preventiva ratifica di ogni atto e operato. A questi fini, dichiariamo : a) di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle

vigenti norme di legge, per l'assolvimento dell'incarico professionale; b) di essere stati compiutamente edotti circa tutti i rischi del contenzioso da intraprendere e il suo grado di complessità, le caratteristiche, l'importanza dell'incarico e la prevedibile durata del processo; c) di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento della procura sino alla conclusione dell'incarico. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto informativa ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Eleggiamo domicilio digitale presso l'indirizzo presso l'indirizzo pec: d.siniscalchi@avvocatinocera-pec.it e in Salerno alla via Diaz n. 22, presso lo studio dell'Avv. Davide Ferrazzano" – f.to ill.le – per autentica – vergato ill.le – Asseverazione di Conformità trascritta – firmato digitalmente da Domenicantonio Siniscalchi – C=IT".

Si tratta evidentemente di una procura che non soddisfa il requisito della specialità ex art. 365 cod. proc. civ. e neppure si riferisce in linea oggettiva all'impugnazione per cassazione della sentenza 1373/2023 ma solo alla sospensione della sua esecuzione.

La parte ricorrente con nota di deposito ex art. 372 cod. proc. civ. del 23.7.2024 (erroneamente datata 2023) lo ha implicitamente riconosciuto, dichiarando "Il sottoscritto avv. Domenicantonio Siniscalchi, in qualità di procuratore costituito del Comune di Angri (SA) nella vicenda epigrafata con la presente deposita Procura Speciale alle liti rilasciata in data 21.12.2023, come da protocollo del Comune di Angri, che sostituisce la precedente procura, erroneamente allegata." e allegando una diversa procura speciale, non datata ma protocollata dal Comune in data 21.12.2023.

In data 27.2.2025 i ricorrenti Eva Vaccaro e altri hanno depositato istanza diretta a che "previa assegnazione del ricorso alla competente sezione, sia fissata la c.d.c. ai fini della deliberazione dell'inammissibilità e/o improcedibilità ovvero la manifesta infonda-

tezza del ricorso n. 4554/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 380 bis cod. proc. civ.".

Il ricorso appare inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ.

Il vizio genetico non può ritenersi sanato per effetto del deposito di una nuova procura, rispettosa del precetto di specialità, avvenuto abbondantemente dopo la scadenza del termine di costituzione del ricorrente e la costituzione dei controricorrenti.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nel ritenere non sia possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., pur dopo la riforma ad opera del d.lgs. 149/2022, dettato per il giudizio di merito, poiché l'art. 365 cod. proc. civ. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 1255 del 19.01. 2018; Sez. 3, 27.09.2023, n. 27467; Sez. 1, 25.11.2022, n. 34867; Sez. Unite n. 37434 del 21.12.2022).

A nulla rileva la data della nuova procura depositata (che il ricorrente ritrae dal timbro municipale di protocollo) perché il vizio attiene al mancato tempestivo deposito della procura speciale.

Si propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.».

5. A seguito della comunicazione parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.

6. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

7. Ritiene il Collegio di decidere il ricorso in conformità alla proposta di definizione anticipata, dando così continuità al consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale ciò che rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento

(iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (cfr. Cass. Sez. Un. 2075/2024; id. n. 35466/2021). Non può, dunque, nel giudizio di cassazione una procura speciale depositata al di fuori di detta finestra temporale produrre alcuna sanatoria dell'inammissibilità sancita dall'art. 365 cod. proc. civ..

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

9. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuno dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

10. Inoltre – come previsto dall'art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. - va *de plano* (cfr. Cass. 19641/2025) disposta a carico della parte ricorrente la condanna al pagamento di un analogo importo a favore di ciascuno dei controricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché dell'importo di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di ciascuno controricorrente, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200, per esborsi ed oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento a favore di ciascun controricorrente di ulteriori euro 8.000,00 ai sensi dell'art. 96

comma 3 cod. proc. civ. e di euro 2500,00 a favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025.

Il Presidente
Guido Mercolino

Documento di consultazione

CESSIONE DI CREDITO

Con la presente scrittura privata tra

Vaccaro Giovanni, nato ad Angri il 21.04.1937, c.f. VCCGNN37D21A294Y), ivi residente alla via Ponte Aiello n. 12 - Scala: A - Interno: 13;

e

avv. Elvira Mirra, nata a Campagna (SA) il 19.06.1968 c.f. MRRLVR68H59B492P, residente in Salerno alla via Renato De Martino n. 4;

premesse

-che l'avv. Elvira Mirra è creditrice del sig. Vaccaro Giovanni, nato ad Angri (SA) il 21.04.1937, della somma di € 8.000,00 oltre rimborso generale 15% e accessori di legge per l'attività professionale svolta in suo favore nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, NRG 4554/2024, introdotto dal Comune di Angri nei confronti, tra gli altri, di Vaccaro Giovanni;

-che detto giudizio si è concluso con ordinanza N. 32180/2025, pubblicata il 10/12/2025, con cui la Corte di Cassazione ha condannato il Comune di Angri alla rifusione delle spese a favore di ciascuno controricorrente, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200, per esborsi ed oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di legge; condannando, altresì, parte ricorrente al pagamento a favore di ciascun controricorrente di ulteriori euro 8.000,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 cod. proc. civ. e di euro 2.500,00 a favore della cassa delle ammende;

-che il Comune di Angri, in data 24.04.2026, ha comunicato l'intervenuto espletamento della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, in virtù dell'ordinanza n. 32180/2025 della Corte di Cassazione, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 7.04.2026, chiedendo di fare pervenire i dati del proprio assistito (generalità complete), codice fiscale e coordinate bancarie (IBAN) intestate o cointestate al beneficiario;

-che, pertanto, il sig. Vaccaro Giovanni è creditore del Comune di Angri, in virtù di detta ordinanza, delle somme come sopra riportate a titolo di spese legali e di ulteriori € 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;



-che Vaccaro Giovanni intende estinguere il suo debito, cedendo pro soluto all'avv. Elvira Mirra il credito vantato nei confronti del Comune di Angri per le spese legali, derivante dalla condanna contenuta nella sopra citata ordinanza della Corte di Cassazione;

- che l'avv. Elvira Mirra è disposta ad acquistare pro soluto il detto credito, con emissione di debita fattura al comune di Angri;

tutto ciò premesso,

da formare parte integrante e sostanziale degli accordi di cui al presente atto,

si conviene quanto segue

1) Vaccaro Giovanni, nato ad Angri il 21.04.1937, c.f. VCCGNN37D21A294Y), ivi residente alla via Ponte Aiello n. 12 - Scala: A - Interno: 13, presso la struttura

cede

all'avv. Elvira Mirra, che accetta ed acquista ai sensi degli artt. 1260 ss c.c. il credito vantato nei confronti del Comune di Angri derivante dalla ordinanza della Corte di Cassazione N. 32180/2025, pubblicata il 10/12/2025, resa nel giudizio NRG 4554/2024, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali e precisamente:

- € 8.000,00 per compensi, oltre euro 200, per esborsi ed oltre 15% per rimborso spese generali per un importo pari ad € 9.400,00, oltre accessori di legge (CAP 4%) per un importo pari ad € 368,00 per un totale di 9.768,00;

2) il sig. Vaccaro Giovanni dichiara che il credito ceduto è nella sua piena titolarità e disponibilità e non è soggetto a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura;

3) tutte le spese e gli eventuali oneri, anche relativi ad atti successivi, connessi con il presente atto di cessione del credito sono a carico del cessionario;

4) l'avv. Elvira Mirra si impegna a provvedere a propria cura e spese alla immediata notifica del presente atto di cessione al Comune di Angri;

5) il Comune di Angri, a seguito della notifica della cessione e con il pagamento delle spese legali ed accessori in favore dell'avv. Elvira Mirra, sarà liberato dal pagamento di dette somme nei confronti del cedente Vaccaro Giovanni, residuando unicamente il credito di Vaccaro Giovanni

verso il Comune di Angri per il risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. di € 8.000,00, come liquidato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025;

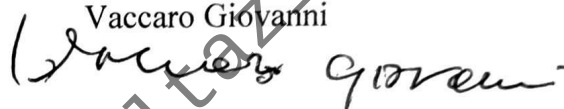
6) l'avv. Elvira Mirra, per le somme oggetto di cessione, emetterà fattura nei confronti del Comune di Angri.

Si allegano alla presente copia della carta d'identità del sig. Vaccaro Giovanni rilasciata dal Comune di Angri il 20.07.2020, n. CA52557GS e copia della carta d'identità dell'avv. Elvira Mirra rilasciata dal Comune di Salerno l'11.11.2022 n. CA08556NL.

Angri, lì 17 giugno 2026

FIRMATO

Vaccaro Giovanni



E' autentica

Avv. Elvira Mirra



Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 185/2026 del 16/07/2026, avente oggetto:

Procedimento innanzi alla Corte di Cassazione RG n. 4554/2024, ordinanza n. 32180/2025 - Determina di liquidazione in favore dell'avv. Elvira Mirra per compensi professionali

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Mirra Elvira	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	€ 9.768,00	01.	11.	1.	03.	0370		62607	2026	.	2026

Totale Importo: € 9.768,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.